

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto della fornitura di test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 del DL. 77/2021 convertito in legge 108/2021, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale pari ad € 23.040,00, IVA esente, CIG Z263348B01.

### IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE

VISTO il D.G. 274 del 27.03.2017 con il quale all'Ing. Maurizio Pinto, Dirigente Ripartizione Prevenzione e Protezione, è assegnata la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di servizi e delle forniture di attrezzature connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le esigenze esclusive dell'Amministrazione Centrale, entro il limite fissato dall'art. 35 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i contratti sotto-soglia relativi a forniture e servizi;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 del DL. 77/2021 convertito in legge 108/2021 che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di Lavori, servizi e forniture sottosoglia, laddove prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00;

VISTO l'art. 1 comma 3 del medesimo decreto laddove dispone che "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" ovvero l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del fatto che, sul MEPA, si può acquistare anche mediante lo strumento della Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione;

VISTA la normativa vigente in materia di misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, che incidono tra l'altro sul settore universitario, tra cui l'allegato 18 al DPCM 7.08.2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali" – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito universitario, in particolare l'art. 9 ter, laddove prevede che "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2";

VISTE le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale",

ATTESO che l'Università degli Studi di Napoli Federico II rivolge da tempo grande attenzione alle attività internazionali in genere e che nel realizzare le principali attività di internazionalizzazione rivolte alla formazione, all'istruzione, allo studio e al tirocinio, accoglie presso le proprie strutture, in qualità di lavoratori equiparati, docenti, studiosi, ricercatori e studenti, anche provenienti da paesi UE ed Extraeuropei;

RILEVATO che, alcuni tra i suddetti lavoratori equiparati residenti all'estero e stranieri, seppure in possesso di certificazione di avvenuta vaccinazione presso il paese di origine, come da indicazioni del Ministero della Salute nota n. 0034414-30/07/2021-DGPRE-DGPRE-P e 0042957-23/09/2021-DGPRE-DGPRE-P, non sono in possesso di Certificazione verde COVID-19 – Green Pass oppure, in alternativa, una certificazione di esenzione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie (Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021);

DATO ATTO che, al fine di consentire ai suddetti ospiti di seguire l'attività didattica nonché di svolgere attività di ricerca e di servizio in presenza nel rispetto delle procedure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2, questa Università intende fornire ai suddetti lavoratori equiparati, con frequenza periodica della durata di ca. 3 mesi, i test antigenici rapidi per il rilascio del Green Pass valido per le successive 48 ore, come dettagliato nelle condizioni particolari di forniture allegate alla presente determina;

DATO ATTO, altresì, che si rende necessario procedere con urgenza all'affidamento della fornitura di test antigenici rapidi, tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, per i lavoratori equiparati residenti all'estero e stranieri dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, temporaneamente sprovvisti di certificazione Verde COVID-19;

VISTO il Protocollo di Intesa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi, laddove, per le Farmacie aderenti allo stesso, prevede il prezzo calmierato di € 15,00 cad. dei test antigenici;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO che la fornitura in parola è presente sul MePA;

TENUTO CONTO di procedere all'affidamento in discorso mediante lo strumento della Trattativa Diretta nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

TENUTO CONTO che a seguito di un'indagine di mercato condotta dalla Ripartizione Prevenzione e Protezione sul portale Consip Acquistinretepa, è stata individuata la Farmacia Mura Greche Dott. Aldo Fusco, con sede legale in Piazza Vincenzo Calenda n. 14 - Napoli, C.F. FSCLDA51A10A068T – P.I. 00454831215, che, in quanto aderente al suddetto Protocollo di Intesa, sul MePA offre il bene in parola al prezzo di 15,00 € cad., IVA esente;

CONSIDERATO, pertanto, che è stata inviata una proposta di negoziazione, mediante Trattativa Diretta alla Farmacia Mura Greche Dott. Aldo Fusco, per l'affidamento della fornitura di n. 2880 test antigenici rapidi per un corrispettivo di € 28.880,00, IVA Esente, con pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, come precisato nelle condizioni particolari di fornitura allegata alla presente determina;

ACQUISITA l'offerta presentata dalla suddetta ditta n. PG\_2021\_0099542\_TD1855262\_Offerta\_FARMACIA\_MURA\_GRECHE\_DOTT.\_ALDO\_FUSCO\_ID1135957, che offre i beni di cui alla presente determina al prezzo unitario di € 8,00, iva esente;

RITENUTO di affidare la suddetta fornitura di n. 2880 test antigenici rapidi all'operatore Farmacia Mura Greche Dott. Aldo Fusco, che ha presentato offerta di importo pari ad euro 23.040,00 IVA esente, e le cui prestazioni sono idonee a soddisfare l'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve curare;

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce l'affidatario uscente;

TENUTO CONTO del fatto che l'Amministrazione ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità in capo all'affidatario: consultazione del casellario ANAC; verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); visura CCIAA; dichiarazione abilitazione MePA, verifica regolarità fiscale e, per i restanti requisiti di moralità, al fine di semplificare e garantire la massima celerità del procedimento, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

TENUTO CONTO del fatto che, trattandosi di affidamento diretto ad esecuzione istantanea l'Amministrazione non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 anche in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTI l'autodichiarazione, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale il suddetto operatore economico ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale;

VISTE le dichiarazioni (PG\_2021\_0099770 del 13.10.2021), di assenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione all'impresa affidataria, rese dal Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione e dall'unità di personale che ha curato l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

### DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art.51 del DL. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, l'affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, n. 2880, al prezzo unitario di € 8,00 per un importo complessivo di € 23.040,00, IVA esente, restando inteso che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine alla ricorrenza, in capo all'affidatario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e riportato in premessa;

di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa pari a € 23.040,00 - IVA esente - da imputare sul capitolo **Cancelleria e altro materiale di consumo - CA.04.41.02.01.02** - UA.00.RIP.PREVEN - del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2021.

di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

F.to Digitalmente

**IL DIRIGENTE**

Ing. MAURIZIO PINTO

Si segnala che l'importo da impegnare pari ad € 23.040,00 - IVA esente – dovrà essere imputato sul capitolo **Cancelleria e altro materiale di consumo - CA.04.41.02.01.02** - UA.00.RIP.PREVEN. – E.F. 2021.

*Per la copertura economico-finanziaria:*

**Budget Economico – Esercizio Finanziario 2021**

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.22/10/2021 (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
92148	CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	23.040,00	188.332,37	105.395,78

**Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo**

*Il Dirigente della Ripartizione: dott.sa Colomba Tufano*

**Unità organizzativa responsabile: UCA 2**

*Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone*

*L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici*